

Allegato B
STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1) Denominazione

1.1. Il presente statuto (lo “**Statuto**”) disciplina la società denominata “**SICILY BY CAR S.p.A.**” (la “**Società**”).

Articolo 2) Sede

2.1. La Società ha sede nel comune di Bolzano.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

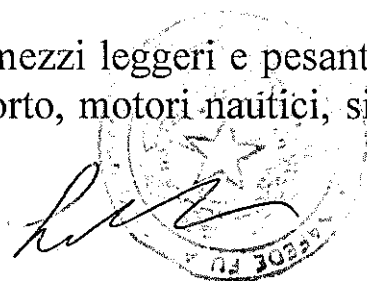
2.3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 3) Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto:

- il noleggio libero, con o senza autista, a breve e a lungo termine, di veicoli, autovetture, furgoni, automezzi leggeri e pesanti, per trasporto di cose e persone per conto terzi o proprio, campers, roulotte, autoroulotte, caravans, sia in Italia che all'Estero;
- il noleggio di motoveicoli, motocicli e motociclette di qualsiasi cilindrata e similari;
- il noleggio di natanti da diporto, entro e fuori bordo, motori nautici e similari, con o senza pilota;
- il commercio all'ingrosso e/o al minuto e/o l'assunzione e il rilascio di concessioni di vendita e/o la rappresentanza per conto proprio e/o di terzi, con o senza deposito di ricambi meccanici, elettrici e diversi, accessori, lubrificanti e materiale vario in genere per autoveicoli, automezzi leggeri e pesanti, motoveicoli e motocicli, natanti da diporto e motori nautici;
- il commercio di impianti e apparecchiature per officine e/o industrie utilizzatrici dei precedenti prodotti;
- la compravendita di autoveicoli, autovetture, automezzi leggeri e pesanti, motoveicoli, motocicli, motociclette, natanti da diporto, motori nautici, sia nuovi che usati;

[Handwritten signature]



- l'impianto e l'autogestione di autorimesse, officine meccaniche ed elettriche per la manutenzione e la riparazione di autoveicoli, e motocicli.

3.2. La Società ha altresì per oggetto:

- la costruzione, l'acquisto, la vendita, l'assunzione e/o concessione in gestione e/o in locazione di appartamenti, alberghi, ostelli, motel, villaggi turistici, campeggi, centri di turismo, convegni e similari, ristoranti, centri di produzione e distribuzione pasti, mense aziendali, società di catering e di ogni altra attività industriale, commerciale e turistica, ivi compresi le agenzie di viaggio e di vacanze, i servizi di trasporto aereo, marittimo e terrestre, connessi e/o collaterali a quelli indicati, nonché l'attività di promozione al turismo, sia in Italia che all'estero;

- la gestione di parcheggi a pagamento, custoditi e non, su sede propria o di terzi, con introduzione anche di strumenti di pagamento e controlli automatici;

- la gestione di servizi complementari e di supporto alla mobilità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizio di navetta con conducente a mezzo minibus per trasporto clienti in aeroporto e ripresa degli stessi in aeroporto al rientro, con riaccompagnamento al parcheggio; il rilascio dei permessi per accesso e sosta automezzi in aree riservate, il servizio di car sharing, organizzazione e gestione di piazzole van sharing, promozione della mobilità ciclabile, nonché realizzazione di infrastrutture e gestione dei servizi commessi (es. bike sharing);

- la gestione di aziende televisive, telefoniche, radiofoniche, via etere, satellite, internet, analogiche e/o digitali, e della pubblicità in genere e particolarmente quella sui quotidiani, emittenti televisive e periodici di ogni specie e l'assunzione per tale scopo di appalti, concessioni e gestioni pubblicitarie;

- lo svolgimento di attività nel settore dei programmi audiovisivi tramite la realizzazione, produzione, post-produzione, importazione e commercializzazione in Italia ed all'estero di programmi in genere ed in particolare di pubblicità tabellare e redazionale, cartoni animati, telefilm, documentari e film sia televisivi che cinematografici, ivi compresi i relativi materiali;

- la produzione cinematografica nel suo complesso con attività di preproduzione, di postproduzione, e di remake di film già editi; lo sfruttamento dell'opera su supporto multi-mediale, distribuzione, realizzazione e noleggio di prodotti audiovisivi quali cortometraggi,

documentali, cartoni animati, prodotti settore audiovisivo ed audiovisivo per nuove tecnologie (incluso computers, software e hardware);

- la produzione distribuzione e vendita di oggetti anche artistici, comunque, attinenti il settore audiovisivo e pubblicitario (dipinti, scenografie, mobilio, gadget e t-shirt), la distribuzione, la vendita attraverso i canali internet, le attività teatrali; le produzioni e le esecuzioni musicali e la realizzazione di sceneggiature, poesie, prosa, fiction, ed altri prodotti scritti; l'organizzazione e la produzione di eventi, manifestazioni, conferenze e spettacoli;

- l'assunzione e il conferimento di appalti e concessioni, anche attraverso la ideazione e la pianificazione di intere campagne pubblicitarie;

- lo svolgimento di attività in campo editoriale, e così, a titolo esemplificativo e non restrittivo, la pubblicazione, edizione, gestione, organizzazione e distribuzione di libri, giornali, bollettini, riviste e archivi cartacei, informatici e multimediali; la redazione, pubblicazione e diffusione di giornali, riviste, periodici e strumenti di informazione in genere; la raccolta e diffusione di notizie giornalistiche; l'edizione di un telegiornale e di programmi radiofonici; iniziative editoriali, comunicazionali e di marketing pubblicitario;

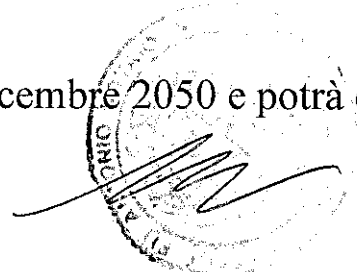
- l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa.

- l'attività di concessionaria di mezzi pubblicitari.

3.3. Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la società può: compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie; assumere partecipazioni in altre società ed imprese, sia italiane che straniere, consorzi, joint ventures, raggruppamenti di interesse economico e associazioni con attività analoga, affine o connessa alla propria od a quella dei soggetti partecipati, ovvero direttamente o indirettamente ad essa collegata; contrarre mutui e ricorrere a finanziamenti e concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o imprese in cui abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero sottoposte a comune controllo. In ogni caso con divieto di svolgere attività riservate per legge ed in particolare riservate alle imprese di cui al T.U. Bancario (d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385) e al T.U. sull'intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il "TUF").

Articolo 4) Durata e Domicilio dei soci

4.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere



prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

4.2 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la Società, s'intende quello risultante dal libro dei soci, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI, RECESSO

Articolo 5) Capitale e azioni

5.1. Il capitale sociale è di euro 6.610.000,00, suddiviso in n. 33.758.000 azioni, tutte prive di valore nominale, di cui:

- n. 32.508.000 azioni ordinarie (le “**Azioni Ordinarie**”), cui compete ogni diritto a esse spettante per legge,;
- n. 1.250.000 azioni speciali aventi diritto di voto in assemblea, convertibili in Azioni Ordinarie nei termini e alle condizioni di cui al paragrafo 5.4. del presente Articolo 5 (le “**Performance Shares**”), cui competono le prerogative ivi indicate.

5.2. Le Performance Shares, fatta eccezione per quanto sia diversamente previsto nello Statuto, attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi che derivano dalle Azioni Ordinarie.

5.3. Le Azioni Ordinarie:

- sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione *mortis causa*;
- sono ammesse alle negoziazioni ai sensi della normativa vigente sul sistema multilaterale di negoziazione denominato EGM, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”).
- attribuiscono un voto per ciascuna di esse.

5.4. Le Performance Shares:

- sono nominative, indivisibili ed intrasferibili (ad eccezione dei Trasferimenti Consentiti);
- sono automaticamente convertite in Azioni Ordinarie ai termini e subordinatamente alle condizioni che seguono:

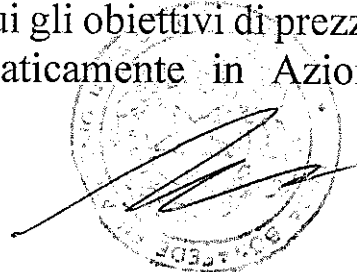
(a) n. 416.000 Performance Shares in n. 2.496.000 Azioni Ordinarie, qualora – per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi in qualsiasi momento entro l'approvazione da parte

dell'assemblea della Società del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026 (il “**Periodo di Stabilità**”) – il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'EGM, oppure su Euronext Milan (e – ricorrendone i presupposti – sul Segmento STAR), sia almeno pari a euro 11,00 per Azione Ordinaria;

(b) n. 417.000 Performance Shares in n. 2.502.000 Azioni Ordinarie – oltre alla conversione delle Performance Shares di cui al precedente punto (a) qualora non abbia già avuto luogo l'ipotesi di conversione ivi prevista – qualora per almeno un Periodo di Stabilità il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'EGM, oppure su Euronext Milan (e – ricorrendone i presupposti – sul Segmento STAR), sia almeno pari a euro 12,00 per Azione Ordinaria;

(c) n. 417.000 Performance Shares in n. 2.502.000 Azioni Ordinarie – oltre alla conversione delle Performance Shares di cui ai precedenti punti (a) e (b) qualora non abbiano già avuto luogo le ipotesi di conversione ivi previste – qualora per almeno un Periodo di Stabilità il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'EGM, oppure su Euronext Milan (e – ricorrendone i presupposti – sul Segmento STAR), sia almeno pari a euro 13,00 per Azione Ordinaria.

Qualora il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie raggiunga tutti i suddetti obiettivi di prezzo sopra indicati durante i relativi Periodi di Stabilità entro la data di approvazione da parte dell'assemblea della Società del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026, la conversione di tutte le n. 1.250.000 Performance Shares darà al massimo diritto di ottenere un numero pari a n. 7.500.000 Azioni Ordinarie; al contrario, qualora il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie non raggiunga alcuno dei suddetti obiettivi di prezzo sopra indicati durante i relativi Periodi di Stabilità entro la data di approvazione da parte dell'assemblea della Società del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, le Performance Shares si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1:1; qualora, invece, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie raggiunga solo alcuni dei (e non tutti i) suddetti obiettivi di prezzo sopra indicati durante i relativi Periodi di Stabilità entro la data di approvazione da parte dell'assemblea della Società del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, le Performance Shares per cui gli obiettivi di prezzi siano stati raggiunti si convertiranno in Azioni Ordinarie nei termini di cui sopra, mentre quelle per cui gli obiettivi di prezzo non siano stati raggiunti si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1:1.



Resta inteso che ogni conversione automatica delle Performance Shares in Azioni Ordinarie avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte del loro titolare e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In tutti i casi di conversione automatica, in tutto o in parte, delle Performance Shares, il consiglio di amministrazione della Società provvede a: (x) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Performance Shares convertite ed emissione delle Azioni Ordinarie; (y) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, cod. civ., il testo dello Statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e, più precisamente, del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale, nonché con l'eliminazione delle clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Performance Shares in Azioni Ordinarie ai sensi del presente Articolo 5.4.; (z) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

5.5. L'assemblea dei soci del 20 giugno 2023 in sede straordinaria, ha deliberato (i) un aumento di capitale sociale in via scindibile per un ammontare complessivo di nominali euro 477.342, mediante emissione di massime numero 4.773.420 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "*Warrant Sicily By Car S.p.A.*" ("**Warrant**"), suddivisi in "Warrant A", "Warrant B" e "Warrant C", in conformità ai relativi Regolamenti, entro 5 (cinque) anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; (ii) una emissione di massime numero 828.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, senza variazione del capitale, da riservarsi all'esercizio dei "*Warrant SbC Promotori Serie I*" ("**Warrant Serie I**"), in conformità al relativo Regolamento.

5.6. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, cod. civ..

5.7. In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della Società siano quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

5.8. Le azioni, i Warrant, i Warrant Serie I e ogni altro strumento finanziario emesso dalla Società sono sottoposti al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

5.9. Ai fini del presente Articolo, per “**Trasferimenti Consentiti**” si intende i trasferimenti di partecipazioni nella Società effettuati tra i soci della Società e le società controllanti, controllate o soggette al comune controllo dei medesimi ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, e secondo comma, del Codice Civile, nonché i trasferimenti tra questi ultimi ed i loro rispettivi coniugi e discendenti in linea retta.

Articolo 6) Categorie di azioni e strumenti finanziari

6.1. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

6.2. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni convertibili o cum warrant e warrant.

6.3. La Società può emettere obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi. La competenza all'emissione di obbligazioni è attribuita al consiglio di amministrazione.

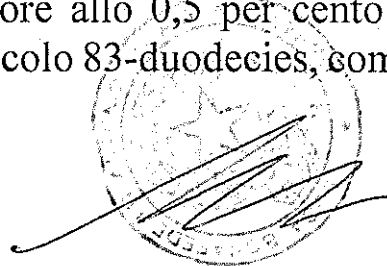
6.4. Nella deliberazione di emissione sono stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, le modalità di circolazione.

6.5. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7) Identificazione degli azionisti

7.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5 per cento del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-duodecies, comma 1, TUF.

Articolo 8) Diritto di recesso



8.1 Il recesso spetta ai soci nei soli casi previsti dalla legge.

8.2. Il recesso non è consentito quando siano stati deliberati la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III - COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E OPA ENDOSOCIETARIA

Articolo 9) Comunicazione delle partecipazioni rilevanti

9.1. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla Società siano negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dal TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai Regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis, TUF.

9.2. Ai fini del presente Articolo:

(i) per “**partecipazione**”, si intende una quota (detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona) delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per “**partecipazione rilevante**”, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5 per cento, del 10 per cento, del 15 per cento, del 20 per cento, del 25 per cento, del 30 per cento, del 50 per cento, del 66,60 per cento e del 90 per cento del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa primaria e secondaria applicabile;

(iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per “**capitale sociale**” si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute.

9.3. Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

9.4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti deve essere

effettuata, senza indugio e comunque entro 4 giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

9.5. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 cod. civ..

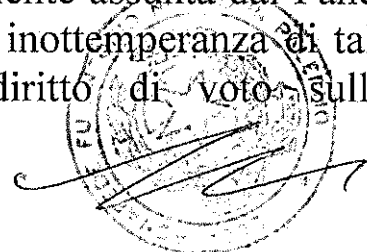
9.6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10) OPA Endosocietaria

10.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione (la "**Disciplina Richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, come successivamente modificato.

10.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti alla determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a) e 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3 quater - e 3 bis TUF, (la "**Soglia OPA**"), ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla



partecipazione eccedente.

10.4. Fintanto che la Società si qualifichi come PMI, gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lett. b), TUF non si applicano sino alla data di assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione. In aggiunta a quanto precede, a partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

10.5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

10.6 L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione è preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,50 per cento del capitale sociale con diritto di voto.

10.7. Gli articoli 108 e 111, TUF, e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni dello Statuto e la Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente Articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

10.8. L'articolo 111 TUF trova applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90 per cento del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto.

10.9. La soglia di cui all'art. 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90 per cento del capitale sociale o al 90 per cento degli strumenti finanziari di una specifica categoria.

10.10. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o dello Statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli

108 e 111, TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica di acquisto precedente.

10.11. Chiunque, in assenza di un'offerta pubblica, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia di cui all'art. 10.9 dello Statuto ha l'obbligo di acquistare i restanti strumenti finanziari da chi ne faccia richiesta, se non ripristina, entro 90 giorni (o entro il diverso termine definito con il gestore del mercato), un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, a un corrispettivo pari al maggiore tra: (a) il prezzo ufficiale medio ponderato di mercato degli ultimi 6 mesi o del minor periodo disponibile; (b) il prezzo determinato a cura del consiglio di amministrazione alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2437-ter, cod. civ..

10.12. La disciplina di cui alle norme del TUF richiamate è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

Articolo 11) Competenze dell'assemblea

11.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dallo Statuto.

11.2. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

11.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari all'Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta deve essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90 per cento dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applica a qualunque deliberazione della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica del presente Articolo 11.4.

11.4. L'assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 12) Convocazione



12.1. L'assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

12.2. L'assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge e, in ogni caso, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

12.3. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "Il Fatto Quotidiano" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, in forma integrale, sul sito internet della Società.

12.4. Nel caso in cui la Società dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

Articolo 13) Intervento all'assemblea

13.1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui la legge concede il diritto di intervento.

13.2. La legittimazione all'esercizio del voto derivante da azioni della Società ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 14 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

14.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

14.2. Nell'avviso di convocazione può essere disposto che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione, senza indicazione di un luogo fisico nel quale possano recarsi coloro che intendono intervenire all'assemblea.

14.3. Fatta eccezione per quanto sia diversamente previsto nello Statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15) Rappresentanza in assemblea

15.1. Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

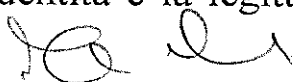
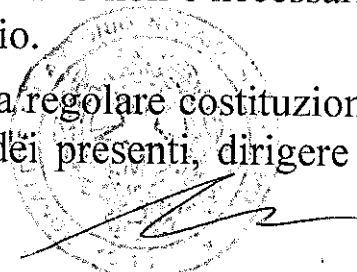
15.2 La Società ha la facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, TUF, a condizione che tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea.

Articolo 16) Svolgimento dell'assemblea

16.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o, in mancanza, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

16.2. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

16.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e

regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17) Verbale dell'assemblea

17.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18) Consiglio di amministrazione

18.1. L'amministrazione della Società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da 3 a 9 membri. L'assemblea determina il numero dei membri del consiglio di amministrazione e la durata della carica.

18.2. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147-quinquies, TUF. Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

18.3. Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Articolo 19) Nomina e sostituzione degli amministratori

19.1. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione di nomina, sino a un massimo di tre esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

19.2 Per la nomina degli amministratori l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la necessità della elezione di un amministratore indipendente, ai sensi dello Statuto e della normativa applicabile.

19.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386 cod. civ, purché la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione sia sempre costituita da amministratori

nominati dall'assemblea e vi sia la presenza di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Articolo 20) Adunanze del consiglio di amministrazione

20.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

20.2. La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata con lettera raccomandata A/R o con messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 ore prima dell'adunanza.

20.3. In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito quando sia intervenuta la maggioranza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti.

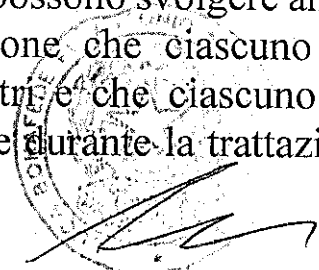
20.4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con le maggioranze previste dalla legge e dal presente statuto.

20.5. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

20.6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

20.7. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

20.8. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione



degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

20.9. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del consiglio di amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

Articolo 21) Poteri di gestione

21.1. Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

21.2. Al consiglio di amministrazione è data, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ., la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 22) Delega di attribuzioni

22.1. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma dell'art. 2381 cod. civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

22.2. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Il segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste in materia per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 23) Rappresentanza della Società

23.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione.

23.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione.

23.3. La rappresentanza della Società spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24) Compensi degli amministratori

24.1. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, può essere assegnata una indennità annua complessiva.

24.2. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

24.3. L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione tra i propri componenti. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 25) Collegio sindacale

25.1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, i quali rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

25.2. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto dei mercati finanziari, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

25.3. Le riunioni del collegio sindacale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 26) Nomina e sostituzione dei sindaci

26.1 L'assemblea nomina con le maggioranze di legge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei



revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nominando il Presidente. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per l'eleggibilità, la nomina e la cessazione dell'ufficio, la sostituzione, la retribuzione, nei limiti delle tariffe professionali, i doveri e le responsabilità dei sindaci si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

26.2 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

26.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

26.4 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c.

26.5 Tutte le scritture sociali ed i verbali degli organi sociali possono essere formate ed archiviate in forma digitale, nel rispetto della normativa sul documento informatico e fatta salva ogni eventuale contraria disposizioni di legge.

Articolo 27) Revisione legale dei conti

27.1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI - BILANCIO

Articolo 28) Esercizi sociali e bilancio

28.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

28.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

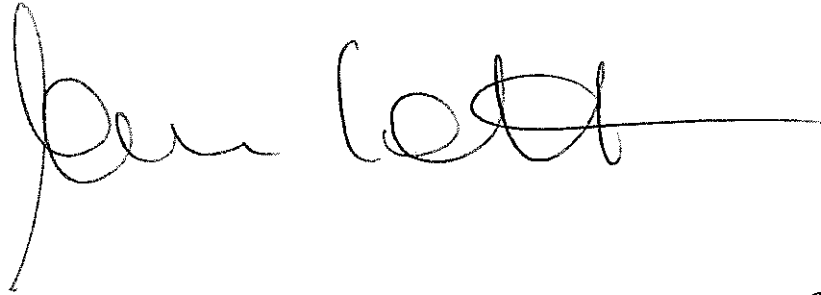
TITOLO VII – ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 29) Operazioni con parti correlate

29.1 Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul

proprio sito internet (la “**Procedura**”) ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

29.2 Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell’Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d’urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.